

**REGOLAMENTO (CE) N. 604/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 marzo 2004**  
**relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1771/93 <sup>(3)</sup> è stato modificato a più riprese e in maniera sostanziale <sup>(4)</sup>. Ai fini di chiarezza e razionalità, occorre procedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Occorre precisare i dati da comunicare nel quadro del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dei relativi regolamenti attuativi.
- (3) Ai fini del buon funzionamento amministrativo è opportuno raggruppare tali dati e stabilire un calendario per la loro trasmissione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I, II e III alle scadenze indicate negli stessi.

Tali dati debbono essere forniti per raccolto e per gruppo di varietà.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli operatori economici trasmettano loro le informazioni necessarie entro i termini previsti.

*Articolo 3*

I dati relativi agli stock che si trovano presso le imprese di prima trasformazione sono comunicati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il regolamento (CE) n. 2636/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Romano PRODI

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4.

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato IV.

## ALLEGATO I

## Dati da trasmettere alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi

Raccolto: ..... Stato membro dichiarante: .....

Gruppo di varietà: .....

	Stato membro di produzione (idem dichiarante)	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:
1. CONTRATTI DI COLTIVAZIONE				
1.1 Numero di contratti di coltivazione registrati				
1.2 Quantitativo di tabacco (in tonnellate) figurante nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98 <sup>(1)</sup>				
1.3 Superficie totale oggetto dei summenzionati contratti (in ettari)				
2. PRODUTTORI				
2.1 Numero totale di produttori				
2.2 Numero di produttori membri di un'associazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 2848/98				
3. IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE				
3.1 Numero di imprese di prima trasformazione che hanno stipulato contratti di coltivazione				
4. PREZZI				
4.1 Prezzo minimo concordato, per chilogrammo, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento	(in moneta nazionale)	( <sup>2</sup> )	( <sup>2</sup> )	( <sup>2</sup> )
4.2 Prezzo minimo concordato, per chilogrammo, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento				

<sup>(1)</sup> Il dato può essere modificato anteriormente al 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto per tener conto dei quantitativi oggetto delle clausole aggiuntive dei contratti a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2848/98.

<sup>(2)</sup> Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.

## ALLEGATO II

**Dati da trasmettere alla Commissione mensilmente a partire dal 30 settembre dell'anno del raccolto di cui trattasi**

Dati cumulativi per il raccolto di cui trattasi.

Sintesi da trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.

Raccolto: ..... Stato membro dichiarante: .....

Gruppo di varietà: .....

Situazione all'ultimo giorno del mese precedente quello della comunicazione

Mesi di cui trattasi: .....

	Stato membro di produzione (idem dichiarante)	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:
1. Quantitativo fornito (in tonnellate)				
1.1. Quantitativo totale di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione, al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98				
1.2. Quantitativo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione da associazioni di produttori, al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98				
2. Quantitativo effettivo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima fornita senza adeguamento del peso in funzione del tasso di umidità (in tonnellate)				
3. Stima dei quantitativi ancora da fornire (in tonnellate)				
4. Prezzo medio, per chilogrammo, ponderato <sup>(2)</sup> sui quantitativi forniti, al netto di tasse e imposte, effettivamente pagato dalle imprese di prima trasformazione	(in moneta nazionale)	( <sup>1</sup> )	( <sup>1</sup> )	( <sup>1</sup> )

<sup>(1)</sup> Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.

<sup>(2)</sup> Metodo di calcolo:  $[\text{somma: } (QL \times PP)]/QT = \text{Prezzo medio ponderato}$ .

Dove QL è la quantità fornita per lotto; PP è il prezzo d'acquisto di ciascun lotto per il gruppo di cui trattasi; QT è il totale dei quantitativi forniti alle imprese di prima trasformazione, per un gruppo di varietà.



## ALLEGATO IV

**Regolamento abrogato e relative modifiche**

Regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione	(GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4)
Regolamento (CE) n. 1639/2000 della Commissione	(GU L 187 del 26.7.2000, pag. 39)
Regolamento (CE) n. 384/2001 della Commissione	(GU L 57 del 27.2.2001, pag. 16)

## ALLEGATO V

**TAVOLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (CE) n. 2636/1999	Presente regolamento
Articoli 1, 2 e 3	Articoli 1, 2 e 3
Articolo 4	—
—	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Allegati I, II e III	Allegati I, II e III
—	Allegato IV
—	Allegato V